



COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

N. 31 Reg Delib.
In data 29-09-2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in sessione ORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica.

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute;

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore 20:00, presso questa Sede Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Dalto Loris	P	Ceschin Renato	P
Gerlin Marzia	P	De Pizzol Benedetto	P
Comuzzi Giorgio	P	Baldassar Andrea	A
Antiga Wally	P	Ceschin Alessandra	P
Rizzo Maria Assunta	P	D'Arsie' Manuela	A
Moret Renzo	P	Pradella Lodovico	P
Sartor Luigino	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Partecipa, inoltre, all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Nadalin Daniela.

Il Signor Dalto Loris, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:

Moret Renzo
Sartor Luigino
Pradella Lodovico

N. 1157 Reg.Publ.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Il Responsabile del Servizio che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line il giorno 16-10-2017 per 15 giorni consecutivi.

San Pietro di Feletto, 16-10-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia

Parere in ordine alla **regolarità tecnica** ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Favorevole

Data: 22-09-2017

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
F.to Pizzol Lucia

Parere in ordine alla **regolarità contabile** ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Favorevole

Data: 22-09-2017

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
F.to Pizzol Lucia

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute;

Il **Presidente** introduce l'argomento, come riportato nell'allegato A) alla presente, indicante anche l'intervenuta discussione;

Dato atto che non vi sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del comune di San Pietro di Feletto e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

RILEVATO che la Corte dei conti – alla quale compete, assieme alla struttura nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica del puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 24 del T.U.S.P. – con deliberazione Sez. Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017 ha approvato le *“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”*, al fine di favorire il corretto adempimento da parte degli Enti territoriali di tali disposizioni ed ha predisposto un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, precisando che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

DATO ATTO che questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del *“Piano operativo di razionalizzazione”* del 2015 (articolo 24 comma 2 del T.U.S.P.);

VERIFICATO che:

- il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato *“adottato”* dal Sindaco, con decreto n. 3 in data 30 marzo 2015, e successivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 in data 15 aprile 2015;

- il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti via PEC in data 27 aprile 2015 (comunicazione prot. n. 3770) e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune;
- la "relazione conclusiva" del processo di razionalizzazione è stata adottata dal Sindaco con proprio decreto n. 3 in data 31 marzo 2016, successivamente approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 29.04.2016, e trasmessa alla Corte dei conti il 1° giugno 2016 con PEC prot. 5939;

PRECISATO che in relazione al predetto piano operativo di razionalizzazione Piave Servizi Srl ha proceduto nel 2015 alla incorporazione delle società operative Servizi Idrici Sinistra Piave Srl e Azienda Servizi Pubblici Sile Piave SpA, di fatto divenendo unico gestore nel territorio di riferimento del servizio idrico integrato, al quale questo Comune partecipa con una quota dello 0,0119% ;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare debbano essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, co. 2, Cod.Civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Cod.Civ.;

PRECISATO che:

- il D.Lgs. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- come disposto dalla norma e riportato dalla delibera della Corte dei Conti, devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'ente stesso. Tale punto è stato chiarito sia dalle «Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche» approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2017 (laddove si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una «tramite» di controllo) sia dalla citata deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti (laddove si afferma

testualmente che «Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso»);

- in tal senso non sono stati oggetto di ricognizione:
 - il Consorzio per i servizi di igiene del territorio – C.I.T. né le partecipazioni indirette a società tramite il medesimo Consorzio, sul quale il Comune non esercita il controllo;
 - tutte le società indirette di Asco Holding SpA sulla quale il Comune non esercita il controllo;
- sono state oggetto ricognizione tutte le società partecipate direttamente dal Comune;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato 1 alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:

- della comunicazione del Presidente di Asco Holding SpA ai Soci, ricevuta in data 10.08.2017 e acquisita al prot. n. 9088, inerente gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016;
 - dell'atto di intervento ex art. 9 della legge 241/90 ricevuto in data 18.09.2017 e acquisito al prot. n. 10300 dal socio privato di Asco Holding SpA Plavisgas Srl (ed indirizzato a tutti i comuni soci della società), integrato in data 19.09.2017 - nostro prot. n. 10388;
- e dato atto che dei contenuti degli stessi verrà tenuto conto nelle opportune sedi;

PRECISATO in merito ad Asco Holding SpA che:

- la Società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costituzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura di calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto. Detiene partecipazioni in quattro società: Ascopiave SpA (quotata), Asco TLC SpA, Sevenscenter Srl (in liquidazione) e Rijeka Una Invest Srl (in liquidazione) e due di minoranza: BIM Piave nuove energie e Veneto Banca (in liquidazione coatta amministrativa). L'attività di distribuzione del gas è stata la ragione storicamente fondante dell'attuale Gruppo Ascopiave. Oggi tale attività, è svolta da Asco Holding SpA attraverso la società Ascopiave SpA (società quotata che svolge direttamente e tramite società controllate molteplici attività nel settore della distribuzione e fornitura di gas naturale e della fornitura di energia elettrica) che a sua volta controlla AP Reti Gas concessionaria del servizio di realizzazione, manutenzione e distribuzione del gas nel Comune di San Pietro di Feletto (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding). Tale attività di distribuzione del gas naturale è considerata attività di servizio pubblico ritenuta necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune.
- la Società non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione, e pertanto, ad oggi, non risponde ai criteri dell'articolo 20, comma 2, lett. b), del T.U.S.P. Di conseguenza, le partecipazioni detenute dal Comune di San Pietro di Feletto in tale società devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;
- l'Amministrazione, che reputa la partecipazione strategica, ha manifestato l'indirizzo di risolvere la criticità rilevata attraverso una operazione di fusione che consenta di rispettare tutti i requisiti previsti dal T.U.S.P. Considerato che il Comune di San Pietro di Feletto dispone

autonomamente di una partecipazione individuale minoritaria, le azioni, per essere efficaci, dovranno essere preventivamente concordate con tutti o almeno una buona parte dei soci pubblici, per addivenire ad una delibera assembleare che ottenga la maggioranza dei consensi dei soci. L'individuazione della società con cui realizzare la fusione dovrà essere inoltre analiticamente approfondita in tutte le sue componenti e risvolti, con particolare riferimento alla valutazione economico-finanziaria e patrimoniale della società che si andrà ad individuare. L'operazione dovrà assicurare che non si verifichi depauperamento del patrimonio dell'ente, che non ne derivino rischi ed oneri, diretti o indiretti. Dovrà pertanto essere redatto un progetto di fusione che illustri analiticamente le ipotesi possibili e fornisca al socio pubblico tutti gli elementi e documenti necessari per l'adozione degli appropriati provvedimenti. A tal fine, tra le azioni di razionalizzazione del "modello standard dell'atto di ricognizione", viene compilata la scheda 05.04 "Azioni di fusione", riservandosi di valutare le proposte tecnico-economiche di fusione con altre società aventi i requisiti previsti dal T.U.S.P. e, qualora le stesse non fossero convenienti per l'ente, l'alienazione delle partecipazioni;

PRECISATO in merito a Piave Servizi Srl che:

- si conferma la partecipazione in quanto strategica e necessaria. Nello specifico l'azienda produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing. Pertanto ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P. l'amministrazione comunale può mantenere la partecipazione nella stessa. Al fine di garantire i requisiti dell'in house providing Piave Servizi Srl è dotata di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo" composto dai Sindaci pro tempore di tutti i Comuni Soci o da loro Assessori all'uopo delegati in via permanente, i quali ultimi rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei Sindaci. Le eventuali deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vigè il principio "una testa un voto", non sussistendo distinzione alcuna tra i Soci componenti né in relazione all'entità della rispettiva quota di partecipazione in Società né in relazione all'entità numerica dell'utenza riferita al Comune rappresentato. La necessità di mantenere la partecipazione trae origine anche dall'esito del REFERENDUM del 12-13 giugno 2011 con il quale gli italiani hanno stabilito l'abrogazione dell'articolo 23 bis del D.L. n. 112/2008. I referendum promossi dal COMITATO "2 SI' PER L'ACQUA COMUNE" hanno quindi chiaramente manifestato la volontà degli italiani (dei 27 milioni di italiani andati alle urne il 95% ha votato due sì) che la gestione del servizio idrico avvenga attraverso società pubbliche. Si ritiene opportuno sottolineare che l'azienda ha perfezionato la quotazione dei propri titoli di debito il 21.07.2017 sul Mercato Extra MOT PRO di Borsa Italiana. Pertanto dal combinato disposto dell'art. 26 "Disposizioni transitorie" e dell'art. 1 "Oggetto" del T.U.S.P. le disposizioni del decreto si applicano a Piave Servizi Srl solo ove l'applicazione per le società quotate sia espressamente prevista;

RILEVATO altresì che le partecipazioni di cui sopra non comportano per il Comune alcun onere diretto o indiretto, né sono previsti interventi a ripiano di eventuali disavanzi, e che invece la partecipata Asco Holding SpA ha, negli ultimi cinque anni, sempre distribuito utili ai Comuni soci;

PRESO ATTO che, per le motivazioni di cui alle schede allegate e sopra esposte, si ritiene di mantenere le partecipazioni attuali, prevedendo come misura di razionalizzazione a carico della Asco Holding SpA, quale società priva di dipendenti, di attuare una procedura di fusione che offra garanzia di efficacia, efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, perseguendo le finalità istituzionali dell'ente e l'interesse pubblico, con modalità conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 175/2016;

ESAMINATO E CONDIVISO il Piano di revisione di cui all'allegato 1 e ritenuto di approvarlo in ossequio all'articolo 24 del T.U.S.P., provvedendo con urgenza in considerazione del termine di legge imposto per l'adozione del presente provvedimento;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 9 , nessun contrario e astenuti n. 2 (Ceschin A., Pradella L.), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e n.11 votanti;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE l'esito della ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di San Pietro di Feletto effettuata alla data del 23 settembre 2016, come risultante nelle schede costituenti il Piano di Razionalizzazione, allegate sub 1) al presente provvedimento, dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta e ove sono anche riportati i contenuti previsti per la relazione tecnica, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) DI CONFERMARE, per quanto nelle premesse indicato, la partecipazione in Piave Servizi Srl in quanto Società strategica e necessaria;
- 3) DI DARE ATTO la partecipazione in Asco Holding SpA risulta strategica per il Comune, ma che la stessa risulta priva del requisito di cui all'articolo 20, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016, per cui deve essere sottoposta ad azioni di riassetto;
- 4) DI APPROVARE, in particolare, le misure contenute nella scheda 5.04 consistenti nella fusione della suddetta società Asco Holding SpA con altro soggetto da individuare in relazione al miglior perseguimento delle finalità dell'Ente e alla convenienza economico-patrimoniale, come meglio descritto nella citata scheda;
- 5) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale tutte le azioni necessarie per attuare le azioni di cui al presente piano, dando atto che in assenza di soluzioni atte a garantire il rispetto della disposizione normativa, l'interesse pubblico e la convenienza economico-patrimoniale per l'ente, la partecipazione in Asco Holding SpA dovrà essere alienata con modalità tali da garantire l'efficace utilizzo delle risorse e l'equilibrio di bilancio dell'ente, nell'ambito in particolare delle disposizioni in materia di finanza pubblica;
- 6) DI DARE ATTO che la revisione straordinaria, ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, ha riguardato solamente le società partecipate direttamente dal Comune, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente, anche se non materialmente, riportate;
- 7) DI DISPORRE che l'esito della ricognizione di cui al presente atto sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, del Decreto correttivo;

- 8) **DI DARE ATTO** il presente atto dovrà essere inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Con voti favorevoli n. 9 , nessun contrario e astenuti n. 2 (Ceschin A., Pradella L.), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e n.11 votanti;

DELIBERA

di dichiarare, per le motivazioni in premessa specificate, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Prima Vuota

Prima Vuota

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dalto Loris

Il Segretario Comunale
F.to Nadalin Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' / ESEGUIBILITA'
(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell'Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal .

San Pietro di Feletto,

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia

S La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua adozione.

Presentato ricorso nei confronti della suesposta deliberazione:

- al T.A.R. in data _____

decisioni _____

- al Difensore civico regionale in data _____

decisioni _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

San Pietro di Feletto,

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
DI CUI ALL'ART. 24 D.LGS. N. 175/2016**

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: San Pietro di Feletto

Codice fiscale dell'Ente: 00545580268

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

RESPONSABILE

Nome:

Lucia

Cognome:

Pizzol

Recapiti:

Indirizzo:

Via Marconi 3

Telefono:

0438/486590

Fax:

0438/486009

Posta elettronica:

finanziaria@comune.sanpietrodifeletto.tv.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	03215740261	Asco Holding Spa	1996	0,23	Costruzione ed esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.	NO	NO	NO	SI
Dir_2	03475190272	Piave Servizi Srl	2003	0,0119	Gestione Servizio Idrico Integrato e prestazione altri servizi connessi con il Servizio Idrico Integrato	NO	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.


Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Con riferimento all'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1), le motivazioni sono le seguenti:
(a) l'art. 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico enti locali), attribuisce al Comune 'tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico'. L'art. 112 del medesimo testo stabilisce che gli enti locali 'provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali';
(b) Asco Holding SpA, svolge, nelle more della gara dell'affidamento del servizio che è in corso, attraverso la società Asco Piave SpA che a sua volta controlla AP Reti gas concessionaria del servizio di realizzazione, manutenzione e distribuzione del gas nel Comune di San Pietro di Feletto (e negli altri 91 comuni soci di Asco Holding), attività di servizio pubblico locale
(c) le attività svolte da Asco Holding SpA costituiscono un servizio di interesse generale, nelle more della gara per l'affidamento
(d) l'andamento costantemente positivo della società non rende necessario destinare risorse finanziarie del Comune per so

2. Con riferimento alla produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lett. a) le attività svolte da Asco Holding SpA rientrano nella nozione di servizi di interesse generale accolta dal legislatore nazionale (nel solco di quella stabilita dalla normativa dell'Unione Europea), che comprendono le attività nei settori del gas, dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni. Inoltre la società, tramite la controllata AP Reti Gas, è concessionaria per la gestione del servizio di distribuzione del gas in questo Comune (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo) ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Piave Servizi S.R.L. è una società che gestisce in house un servizio di interesse economico generale nel territorio dei propri 39 Comuni Soci (non è una società strumentale)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	22.243.547,00
2014	24.463.829,00
2013	17.419.429,00
2012	14.297.067,00
2011	-10.115.889,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	
Compensi componenti organo di controllo	

Importi in euro	
VALORE PRODUZIONE +PROVENTI FINANZIARI	
2015	22.333.808,00
2014	24.567.144,00
2013	18.076.348,00
FATTURATO MEDIO	21.659.100,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2.

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

I valori indicati come fatturato medio attengono alla somma del valore della produzione e dei proventi finanziari

Azioni da intraprendere:

La fusione rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, let b)(assenza di dipendenti) e nel contempo comporterà una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	153,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	344.246,00
2014	0,00
2013	0,00
2012	0,00
2011	0,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	7.314.577,00
Compensi amministratori	67.901,00
Compensi componenti organo di controllo	45.025,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	30.678.261,00
2014	42.228,00
2013	38.413,00
FATTURATO MEDIO	10.252.967,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In ossequio a quanto previsto nel piano operativo di razionalizzazione già adottato dal Comune in data 15/04/2015, Piave Servizi S.r.l. ha proceduto nel 2015 alla incorporazione delle società operative Servizi idrici Sinistra Piave S.r.l. e Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.a. di fatto divenendo unico gestore nel territorio di riferimento del SII in luogo del gruppo contrattuale "Piave Servizi". Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016, oltre ad aver raggiunto i previsti obiettivi di razionalizzazione, la società ha chiuso l'esercizio con utile netto pari a euro 1.847.090. N.B. Nella sezione "Risultato d'esercizio (g) è stato riportato il primo risultato successivo alla fusione avvenuta nel 2015.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir.2	Piave Servizi S.R.L.	Diretta	gestione Servizio Idrico Integrato e prestazione altri servizi connessi con il Servizio Idrico Integrato	0,0119	Mantenere in quanto strategia e necessaria, anche con volontà popolare espressa con referendum del 2011

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c) **Quota di partecipazione da cedere/alienare:** (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare)

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

La società Asco Holding SpA è una holding di partecipazione a maggioranza pubblica, priva di dipendenti e quindi priva del requisito di cui all'art. 20, comma 2 lett. b) del D.Lgs.175/2016. Viene proposta la fusione con altra società che possa assicurare tutti i requisiti di cui al T.U.S.P. per il mantenimento della partecipazione, previa valutazione di un adeguato e dettagliato piano di fusione che assicuri la convenienza economico-patrimoniale dell'operazione e la rispondenza alle finalità di pubblico interesse.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Si ritiene che la fusione con altra società esistente che possa assicurare i requisiti previsti da T.U.S.P. per il mantenimento della partecipazione, rappresenti un'azione idonea a garantire da un lato la riduzione degli organismi partecipati, dall'altro il mantenimento in capo a socio pubblico del governo e della direzione delle attività in ambiti strategici per lo sviluppo locale. La società Asco Holding SpA infatti, attraverso partecipate di secondo livello, gestisce sia attività di rete a rilevanza economica, sia servizi rivolti a soddisfare direttamente le finalità dell'ente e della popolazione cui fa capo secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Considerato che il Comune dispone autonomamente di una partecipazione individuale minimale, le azioni per essere efficaci, dovranno essere preventivamente concordate con tutti, o almeno una buona parte dei soci pubblici, per addivenire ad una delibera assembleare che ottenga la maggioranza dei consensi. L'individuazione della società con cui realizzare la fusione dovrà essere inoltre analiticamente approfondita in tutte le sue componenti e risvolti, con particolare riferimento alla valutazione economico-finanziaria e patrimoniale della società che si andrà ad individuare. L'operazione dovrà assicurare che non si verifichi depauperamento del patrimonio del Comune, che non ne derivino rischi ed oneri, diretti o indiretti. Dovrà pertanto essere redatto un progetto di fusione che illustri analiticamente le ipotesi possibili e fornisca al socio pubblico tutti gli elementi e documenti necessari per l'adozione degli appropriati provvedimenti.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Entro un anno dall'adozione del presente piano. Qualora le ipotesi tecnico-economiche di fusione con altra società che assicuri i requisiti previsti dal T.U.P.S. per il mantenimento della partecipazione non fossero convenienti per il Comune o non assicurassero il rispetto delle condizioni normative disposte per tempo, si procederà all'alienazione della partecipazione.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Premesso che il Comune non sostiene oneri diretti o indiretti, l'operazione di fusione dovrà assicurare risparmi di spesa pubblica in senso lato, non intaccare il patrimonio del Comune, non presentare alcun rischio di perdita o ripiani. Si stima che la fusione comporterà il risparmio dei costi generali per effetto della riduzione delle società da due a una quantificato in circa € 50.000. La stima dettagliata dei risparmi attesi dovrà essere specificata nel progetto di fusione. L'eventuale residuale ipotesi di alienazione dovrà essere compatibile con un efficace utilizzo delle risorse nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica vigenti per tempo.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione	Dir_1	Asco Holding Spa	0,23	entro un anno dall'approvazione del piano di razionalizzazione	50.000

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

OGGETTO N. 2: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute.

SINDACO:

Questo in realtà è un punto importante che andiamo a trattare questa sera ed è il motivo per il quale arriviamo al 29 di settembre, venerdì sera, in Consiglio Comunale in quanto la legge stabilisce che entro il 30 settembre i Comuni, i Consigli Comunali devono provvedere ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dai Comuni alla data del 23 settembre 2016.

Questa revisione deve, in particolare, stabilire se la partecipazione dei Comuni alle varie partecipate direttamente ha i requisiti stabiliti dal cosiddetto decreto Madia, in particolare del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Questi requisiti, non è la prima volta che le Amministrazioni si trovano ad affrontare questa revisione delle partecipate, ma le nuove norme, il decreto Madia ha introdotto delle norme più stringenti ed in particolare se prima si parlava di requisiti e bastava possederne alcuni o la maggioranza di questi requisiti, adesso dei requisiti previsti dal decreto Madia basta che ne manchi uno e il Comune non può più aderire a quella partecipata che non ha tutti i requisiti fissati dal decreto Madia.

Ancora, se viene meno uno di questi requisiti, la normativa prevede che si debbano adottare su una scaletta ben definita alcune misure compensative, o meglio per porre rimedio a questa situazione di non conformità a questi obiettivi, che la norma fissa. Ed in particolare i Comuni possono scegliere di uscire vendendo queste partecipazioni delle società che non avessero i requisiti, oppure fondere queste società con altre, invece, che li abbiano. Ovviamente, alla base di tutto il primo requisito è che queste società perseguano finalità istituzionali dell'Ente e interessi generali.

L'art. 20 e l'art. 4 del Testo Unico delle società pubbliche elencano puntualmente quali debbano essere questi requisiti, le condizioni per poter mantenere le partecipazioni societarie. In particolare, appunto, il Piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione e soppressione, anche mediante messa in liquidazione delle partecipazioni, va adottato dalla singola Amministrazione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni, come vi dicevo. Quindi: - la società non abbia ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, comma 1, del Testo Unico delle società pubbliche, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico; non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2; e, ancora, - siano previste dall'art. 20, comma 2, del Testo Unico; e quindi: partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie delle due precedenti che vi ho detto prima; società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, questo è un requisito che, come vedremo dopo, risulta fatale per una delle società a cui il Comune di San Pietro di Feletto, come altri 91 Comuni della Provincia aderisce, che è l'Asco Holding, che ci ha dato una serie di problematiche interpretative della norma e decisionali come dopo vi dirò. Inoltre, altri requisiti sono: - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali; - partecipazioni in società che nel triennio 2014 – 2016 abbiano conseguito fatturato medio non superiore a 500.000 euro; - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi degli anni precedenti.

Allora, fatta la ricognizione di tutte le società a cui il Comune aderisce, l'oggetto del nostro interesse riguarda fundamentalmente due società: Piave Servizi S.r.l. e Asco Holding S.p.A.

Per quanto riguarda la Piave Servizi non vi sono problematiche, nel senso ha tutti i requisiti previsti dalla normativa, quindi possiamo confermare l'adesione.

Per quanto riguarda, invece, l'Asco Holding S.p.A, se possiamo dire che la società ha per oggetto direttamente, o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione, l'esercizio del gas metano e, quindi, di rete di gas metano, oltre alla commercializzazione del gas e quant'altro e quindi possiamo riconoscere tale attività come un servizio pubblico e ritenerla necessaria per il soddisfacimento dei bisogni essenziali dei cittadini, possiamo anche dire che il primo dei requisiti richiesti dal decreto Madia è certamente riscontrato. Questa società, però, non ha dipendenti, in quanto trattasi di una Holding di partecipazione e, pertanto, non risponde a quello che è il criterio dettato, appunto, dall'art. 20, comma 2, lettera b), del Testo Unico delle società pubbliche e, di conseguenza, il Comune, come tutti gli altri Comuni dovranno mettere in atto il Piano di riassetto per la razionalizzazione di questa società. E, quindi, con la fusione o soppressione anche mediante la liquidazione delle quote del Comune, quindi la vendita delle quote.

Questa Amministrazione ritiene strategica la partecipazione in questa società e in questo settore e, quindi, la proposta che facciamo, per la razionalizzazione, prevede la proposta al Consiglio di Amministrazione dell'Asco Holding di valutare... di promuovere un piano, un progetto di fusione con altre società del gruppo possedute, quindi, dalla Holding, guardando in particolare agli aspetti economici e di funzionalità.

In subordine, se non dovesse pervenire... premesso che poi la decisione finale spetterà all'Assemblea dei Soci della Asco Holding, quindi a tutti i Comuni che posseggono il 91 e rotti per cento della società, e al socio privato che ne possiede l'8,61. A questa determinazione siamo arrivati dopo aver, così, soppesato attentamente da una parte la norma ma, ahimè, nell'ultimo periodo i tanti pareri legali che sono negli ultimi 15 giorni arrivati sopra i tavoli dei Sindaci e delle Amministrazioni; in quanto il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding ha dato un parere che sostanzialmente indicava due possibilità, e, come migliore/preferibile la fusione in una società della Asco Holding che si chiama Asco TLC. Una società completamente pubblica in quanto partecipata per il 91% dalla Asco Holding, per l'1% dalla Camera di Commercio e per l'8% dalla Provincia di Treviso. Questa possibilità, o meglio la fusione con la Asco TLC consente di mantenere il controllo della società a controllo pubblico.

Una seconda possibilità, invece, è la fusione con l'Asco Piave S.p.A, che come sapete è una società quotata in Borsa e che non è oggetto del controllo della legge Madia. Quindi, la fusione con l'Asco Piave S.p.A, sempre una controllata per il 61% dall'attuale Asco Holding, ci metterebbe al riparo da qualsiasi problematica. Perché dico da qualsiasi problematica? Perché il socio privato ha sollevato con una nota di partecipazione al procedimento delle deliberazioni dei Consigli Comunali, la questione di legittimità, oltre che dell'opportunità, che le Amministrazioni aderiscono alla Asco TLC. Allora, valutati i pareri che l'Asco Holding ci ha fatto avere, valutate le memorie che i privati ci hanno mandato, hanno inviato a tutte le Amministrazioni, abbiamo ritenuto che dare una indicazione... cioè di decidere nel merito, quindi certamente non possiamo più aderire e non possiamo più mantenere la partecipazione nella Asco Holding e, quindi, conformemente alla norma proponiamo di deliberare per la fusione di questa società con una delle altre società possedute dalla Asco Holding secondo un piano che, però, dovrà essere studiato dal Consiglio di Amministrazione e che tornerà poi in Consiglio Comunale per la valutazione. Ecco, questo è il quantum.

Non dovesse, poi, essere convincente o non dovessero emergere motivazioni per deliberare una fusione con una delle due società, di riservarsi, appunto, l'alienazione delle quote della Asco Holding in subordine alla fusione. Questa è la proposta che ci sentiamo di fare, mi rendo conto che probabilmente è una proposta che qualcuno direbbe da Ponzio Pilato, però, visto ciò che abbiamo letto, letti i pareri che sono arrivati, credo che oggi non siamo nelle condizioni di assumere una decisione diversa nell'interesse della comunità che rappresentiamo, perché i punti dubbi e oscuri nella materia sono molti, non c'è un'unità di intenti tra tutte le Amministrazioni, non c'è stato da parte della politica una azione di coordinamento e di raccordo preventiva. Le prime riunioni sono state fatte 15 giorni fa tra Sindaci, prima non se ne è mai parlato, siamo tutti arrivati tardi e il risultato

è che non c'è stata una decisione condivisa, cosa che invece il tema e l'importanza della materia lo richiedevano.

Speriamo che questo serva alla politica per così, in qualche maniera, farsi un esame di coscienza e attivarsi per una maggiore condivisione territoriale di queste scelte importanti, perché, ecco, l'andare da una parte o dall'altra, oltre ad avere delle ripercussioni sul piano dei nostri territori economiche importanti, anche di legittimità forti.

Io mi fermo qua e chiedo se ci sono... Ne approfitto, visto che c'è anche il dirigente di Conegliano, nostro cittadino, per ringraziarlo, con il quale ci siamo confrontati più sul piano tecnico che politico su questa delibera in questi ultimi giorni e, devo dire, al ragionier Zorzetto grazie perché ci ha dato un supporto, che è quotidiano ormai. Credo che quando vedeva il mio numero diceva "l'è qua ancora!" Grazie anche di questo supporto.

Interventi? Pongo in votazione la proposta. Se volete vi dò lettura del deliberato:

"Di approvare l'esito della ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di San Pietro di Felleto effettuata alla data del 23 settembre 2016 come risultante dalle schede costituenti il Piano di razionalizzazione, allegate sub1 al presente provvedimento, dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta, e ove sono anche riportati i contenuti previsti per la relazione tecnica, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di confermare per quanto nelle premesse indicato la partecipazione in Piave Servizi S.r.l. in quanto società strategica e necessaria;

Di dare atto che la partecipazione in Asco Holding S.p.A risulta strategica per il Comune, ma che la stessa risulta priva del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), del decreto 175/2016, per cui deve essere sottoposta ad azioni di riassetto, la mancanza di dipendenti o comunque il numero di dipendenti inferiore al numero di Consiglieri del Consiglio di amministrazione;

Di approvare in particolare le misure contenute nella scheda 5.04 consistenti nella fusione della suddetta società Asco Holding con altro soggetto da individuare in relazione al miglior perseguimento della finalità dell'ente e alla convenienza economica patrimoniale, come meglio descritto nella citata scheda;

Di demandare alla Giunta Comunale tutte le azioni necessarie per attuare le azioni di cui al presente Piano, dando atto che in assenza di soluzioni atte a garantire il rispetto della disposizione normativa, l'interesse pubblico e la convenienza economico-patrimoniale per l'Ente, la partecipazione in Asco Holding S.p.A dovrà essere alienata con modalità tali da garantire l'efficace utilizzo delle risorse e l'equilibrio di bilancio dell'Ente, nell'ambito in particolare delle disposizioni in materia di finanza pubblica;

Di dare atto che la revisione straordinaria, ex art. 24 del Decreto legislativo 175/2016 ha riguardato solamente le società partecipate direttamente dal Comune per le motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;

Di disporre che l'esito della ricognizione di cui al presente atto sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 90/2014 e successive modifiche, con le modalità di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2015, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del decreto correttivo;

Di dare atto che il presente atto dovrà essere inviato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, del Testo Unico società partecipate e dell'art. 21 del decreto correttivo".

Questo è il testo di ciò che andremo a deliberare.

Pongo in votazione.

Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario?

VOTAZIONE

SINDACO:

Dieci votanti... 11 scusate, nel frattempo è entrata l'Assessore Antiga Wally – 9 voti favorevoli; 2 astenuti, i Consiglieri Ceschin Alessandra e Pradella Lodovico, nessun contrario.

Propongo l'immediata eseguibilità.

Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario?

VOTAZIONE I.E.

SINDACO:

Abbiamo 11 votanti, 9 voti favorevoli, 2 astenuti, il Consigliere Ceschin Alessandra e Pradella Lodovico, nessun contrario.

Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno.